



## **TRIBUNALE DI CATANZARO**

### ***Esecuzioni Immobiliari***

**Proc n. 32/2022 R.G.ES.**

#### **IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare depositata dal creditore procedente ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., per intervenuto accordo con il debitore esecutato;

~~letta l'adesione alla richiesta di sospensione del debitore esecutato;~~

Rilevato che l'istanza è stata tempestivamente presentata

Visto l'art. 624 bis c.p.c.;

#### **SOSPENDE**

la presente procedura esecutiva per mesi 12 decorrenti dal deposito del presente provvedimento e conseguentemente la vendita già disposta;

#### **AVVERTE**

le parti che:

- la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- ai sensi del dell'art. 624bis, comma 2 c.p.c., la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell'udienza entro 10 gg. dalla scadenza della detta sospensione e che il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'estinzione della procedura.

#### **DISPONE**

che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso, comunicato al custode, sia anche pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

**Onera il creditore procedente della notifica al debitore esecutato, non costituito.**

Si comunichi immediatamente alle parti, all'Esperto stimatore e al Custode /  
Professionista delegato.

Catanzaro, li 21/11/2024

*IL GE*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

---